



Repubblica Italiana Del. n.09/2011/PAR

**La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 14 marzo 2011

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCA	Presidente
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)
Oriana CALABRESI	Consigliere

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie,

del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 20 gennaio 2010, n.1 così come modificato dal decreto del 24 maggio 2010, n. 2 con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo;

vista la nota prot. n. 136707 del 20 ottobre 2009, con la quale il **Sindaco del Comune di Pescara** ha posto un quesito in ordine all'ammissibilità della spesa per l'indennizzo previsto dall'art.37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327, secondo cui, all'interno del procedimento di esproprio, *"nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento"*;

vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 22 giugno 2010, con cui, pur ritenendo *"in astratto rilevante la materia oggetto del quesito"*, ha rinviato a questa Sezione regionale per ulteriori

adempimenti istruttori;

vista l'ordinanza del 14 marzo 2011, n. 12 con la quale il Presidente ha deferito la questione all'esame collegiale per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA;

atteso che il collegio ha ritenuto di rinviare per ulteriori adempimenti istruttori;

FATTO

Il Comune di Pescara, con nota a firma del Sindaco, ricevuta da questa Sezione in data 20 ottobre 2009, ha avanzato una richiesta di parere, ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, in merito all'ammissibilità della spesa prevista dall'art.37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327 secondo cui, all'interno della procedura espropriativa, *"nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento"*.

Tale richiesta di parere, in quanto inerente una questione a carattere generale è stata rimessa da questa Sezione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il Presidente della Corte dei conti, con nota del 26 giugno 2010, ha tuttavia restituito a questa Sezione regionale la definizione del parere, per il compimento di ulteriori adempimenti istruttori, relativi all'acquisizione della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 9 dicembre 2008, citata nella richiesta di

parere avanzata dal Sindaco del Comune di Pescara.

Tale sentenza, infatti, ha negato la spettanza, alla parte espropriata, dell'aumento del 10% previsto dall'art.37 del d.P.R. n.327 del 2001, per la mancata conclusione di un accordo di cessione [in quanto] attribuzione ormai superata dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244 con il quale è stato assicurato all'espropriato una valutazione piena e completa del suo bene sulla base dell'effettivo valore venale.

Il Sindaco di Pescara ha pertanto sollevato dubbi in merito all'ammissibilità di tale spesa, pur prevista dall'art.37 comma 2 del citato d.P.R. n.327 del 2001.

DIRITTO

La richiesta di parere deve ritenersi ammissibile in quanto avanzata dal Sindaco del Comune di Pescara (talchè deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo) ed inerente una materia di contabilità pubblica. La richiesta di parere, infatti, coinvolge l'ammissibilità di una spesa, diretta ad indennizzare non già la perdita del bene espropriato, ma l'accelerazione della procedura ai sensi dell'art.37 del d.P.R. n.327 del 2001. Tale disposizione, attribuisce un indennizzo ulteriore al soggetto espropriando, al fine di incentivare la conclusione di accordi volontari ovvero, qualora la negoziazione non sia materializzata per fatto non imputabile all'espropriando o per l'esiguità dell'offerta indennitaria provvisoria.

Gli istituti diretti ad incentivare la definizione negoziale della procedura espropriativa non possono ritenersi abrogati implicitamente

in virtù di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 ottobre 2007 n. 348 (nonché nella sentenza del medesimo giorno n. 349). Tale sentenza, come è noto, ha censurato il pregresso sistema indennitario nella misura in cui riconosceva un indennizzo, commisurabile, *"nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene [tale da non superare] il controllo di costituzionalità in rapporto al «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. La suddetta indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falciata dall'imposizione fiscale [attestata] su valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà".*

Il successivo intervento del legislatore sul tessuto del d.P.R. n.327 del 2001, realizzato mediante l'approvazione della legge 28 dicembre 2007 n.244, non ha determinato l'abrogazione dell'attribuzione di cui all'art.37, comma 2.

La circostanza che il legislatore, pur successivamente all'intervento della Corte costituzionale, non abbia soppresso le indennità di cui all'art.37 comma 2 del d.P.R. n.327 del 2001, deve ritenersi coerente con la sussistenza degli istituti diretti a

favorire la conclusione di accordi negoziali con i destinatari di provvedimenti sfavorevoli.

Tali istituti (riconducibili, sul piano generale, agli accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento di cui all'art.11 della legge 7 agosto 1990, n.241) non costituiscono una "*liberale benevolenza*" (peraltro preclusa agli apparati pubblici), ma lo strumento per perseguire il preminente interesse della stessa amministrazione. Le spese per le indennità di cui all'art. 37 del d.P.R. n.327 del 2001, da prevedersi all'interno del quadro economico dell'intervento, rappresentano il mezzo attraverso cui l'amministrazione procedente realizza la più rapida definizione dell'interesse pubblico. Ove si ritenesse la spesa *de quo* inammissibile, il destinatario di una procedura espropriativa non avrebbe alcun interesse a giungere ad una definizione negoziata della stessa, atteso che l'amministrazione non sarebbe legittimata a corrispondere nulla di più dell'indennizzo. Solo mediante una corresponsione ulteriore, l'espropriando può addivenire ad una conclusione negoziata quanto rapida del procedimento. Rimane ovviamente impregiudicata (ed estranea alla presente pronuncia) la valutazione dell'amministrazione in merito all'utilità, in concreto, di una conclusione convenzionale dell'iter espropriativo.

Conseguentemente l'istituto di cui all'art.37 comma 2 del d.P.R. n.327 del 2001 deve ritenersi ancora vigente ed applicabile, ove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo rende il parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio Comunale di PESCARA.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2011.

L'Estensore

F.to Andrea BALDANZA

Il Presidente

F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 14/03/2011

Il Coordinatore Amministrativo

F.to Dott. Alfonsino Mosca